

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 24 del 13 maggio 2002

REGOLAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

“Istituzione del registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10/2/2000, n.361” -

Art. 1

Finalità

1. Con il presente regolamento vengono dettate norme per il riconoscimento delle persone giuridiche private e per l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, per le associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art.4 del D.P.R. 24/7/77, n.616, le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Campania.

Art. 2

Riconoscimento delle persone giuridiche private

1) Il riconoscimento delle persone giuridiche private, di cui al comma 1 dell'art. 1, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso la Regione.

Art. 3

Istituzione del registro delle persone giuridiche private

1) Il registro delle persone giuridiche private, di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 10/2/2000, n.361, è istituito presso il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, Delega e sub delega CO.RE.CO.- dell'Area Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale.

2) Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal dirigente della struttura amministrativa di cui al comma 1.

3) Nell'ultima pagina il dirigente della struttura amministrativa di cui al comma 1, indica il numero dei fogli che compongono il registro.

4) Le copie di tutti gli atti la cui trascrizione nel registro è espressamente prevista sono depositati presso la struttura amministrativa di cui al comma 1, e sono ordinati in volumi, muniti di rubrica alfabetica.

5) Il Dirigente della struttura amministrativa di cui al precedente comma 1, deve rilasciare gli estratti ed i certificati che sono richiesti.

Art. 4

Procedimento per il riconoscimento delle persone giuridiche private.

1) La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica privata, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'Ente, è presentata al Presidente della Giunta Regionale ovvero all'Assessore delegato per materia. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto.

2) Il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, delega e sub delega - CO.RE.CO. dell'Area Generale, di Coordinamento Gabinetto del Presidente della Giunta regionale- rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

Art. 5

Istruttoria

1) Ai fini del riconoscimento, l'istruttoria per la verifica dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art.1 del D.P.R. n.261/2000, è effettuata dalla struttura amministrativa di cui all'art.3 la quale dovrà in particolare valutare la consistenza del patrimonio iniziale, che, di regola, non dovrà essere inferiore a Euro 51.645,69 pari a 100 milioni e comunque adeguato alla realizzazione dello scopo.

Art. 6

Iscrizione nel registro

1) Entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento provvede all'iscrizione con decreto.

2) Il decreto di cui al comma 1, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e viene notificato al legale rappresentante della persona giuridica.

Art. 7

Ulteriori fasi del procedimento

1) Qualora il Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero alla necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui all'art. 6), ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

2) Il riconoscimento delle Fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

Art. 8

Modificazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo.

1) Le modificazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo sono effettuate con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento per il riconoscimento delle persone giuridiche private.

Art. 9

Estinzione delle persone giuridiche private

1) Il Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una 1 delle cause di estinzione della persone giuridica previste dall'art. 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori ed al Presidente del tribunale, ai fini dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 10

Norme finali

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.P.R. n.361/2000.

2) Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

3) E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

Bassolino